D.D.G. n. 1848 **del** 27.10.2026

OGGETTO: S.EA. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.r.l. (P. IVA 02720250840), con sede legale in Agrigento zona industriale Area Asi lotto 97.
Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con D.D.G. n. 602 del 13.04.2012, D.D.G. n. 1680 del 08/11/2016 e D.D.G. n. 251 del 06/03/2017, per un impianto mobile composto da un sistema di frantumazione, costituito da un Trituratore Doppstadt DW2560 serie n. 112 telaio n. W09256218V2D07169 ed un impianto di vagliatura scarrabile IMR 20_60, a tamburo rotante mobile, montato su semirimorchio targato XA263CS – modello Comer Engineering, matricola 2822.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
Vista la L. n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" e sss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;
Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a

decorrere dal 01.06.2015;

Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;

Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;

Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;

Considerato che per i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 tramite l’impianto mobile, finalizzate all’ottenimento di materie che cessano di avere la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, si applicano le norme tecniche di cui al:
D.M. del 28 Marzo 2018, n. 69 per il granulato di conglomerato bituminoso;
D.M. del 28.06.2024 n. 127 per l’aggregato recuperato;

Visto il D.D.G. n. 180 del 14/02/2024 (*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze*);

Visto l’art. 208 c. 15 del D. Lgs 152/06, il quale stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le condizioni disposte dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Ritenuto di dover differire e rimandare all’autorità territorialmente competente per la campagna, la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di trattamento rifiuti, ai sensi del p.to 7, let. z.b.) dell’allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e conseguentemente, di poter concedere l’autorizzazione all’esercizio dell‘impianto in oggetto alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;

Vista l’Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)”;*

Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r. 3/2016;

Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;

Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “*Autorizzazione Rifiuti*”, all’ing. Francesco Arini;

Visto il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell’Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell’ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 ”Autorizzazioni Rifiuti” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell’incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;

Visto il **D.D.G. n. 602 del 13.04.2012** con il quale la ditta S.A.P. S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione ex art. 208 c. 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un impianto mobile composto da un Trituratore Doppstadt DW2560 serie n. 112 telaio n. W09256218V2D07169, completo di separatore magnetico, ed un impianto di vagliatura scarrabile IMR 20_60, a tamburo rotante mobile, montato su semirimorchio targato XA263CS – modello Comer Engineering, con capacità massima pari a 50 t/h.

Visto il **D.D.G. n. 1680 del 08/11/2016,** con il quale il succitato **D.D.G. n. 602/2012** intestato alla Società S.A.P. S.r.l. è stato volturato in favore della S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali S.r.l., includendo solo il trituratore.

Visto il **D.D.G. n. 251 del 06/03/2017,** con il quale il DRAR ha integrato l'autorizzazione di cui al **D.D.G. n. 602/2012** (modificato con il **D.D.G. n. 251/2017**), con il reinserimento dell'impianto di vagliatura scarrabile IMR20_60, a tamburo rotante mobile, montato su semirimorchio targato XA263CS, modello Comer Engineering, matricola 2822.

Viste le operazioni autorizzate con i citati provvedimenti sono: D13, D14 ed R4.

Sezione istanza e iter istruttorio

Vista l'istanza di rinnovo per l'impianto di cui in oggetto, presentata dalla **Ditta** con nota assunta al **prot. DRAR n. 34937 del 13.09.2021** codesta Ditta ha avanzato l'istanza in oggetto, allegando la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

- Relazione Tecnica;
- Piano di Gestione;
- Sicurezza dell'impianto;
- Decreto n. 602 del 13.04.2012;
- Decreto n. 1680 del 08.11.2016;
- Decreto n. 251 del 06.03.2017;
- Iscrizione White List;
- Dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi, art. 1 comma 9 Lett. e) Legge 190/2012;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante;
- Certificato iscrizione C.C.I.A.A. ditta S.E.A. S.r.l.;

Vista la nota **prot. DRAR 25150 del 07.07.2025** con la quale lo scrivente Ufficio ha richiesto un'integrazione documentale, riscontrata dalla Ditta, con nota acquisita al **prot. DRAR 27320 del 23.07.2025**, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- schema di informativa privacy;
- dichiarazione di accettazione di incarico del Direttore Tecnico e dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'onorabilità del Direttore Tecnico;
- ricevuta di pagamento tassa di concessione governativa per un importo pari ad € 180,76 (id. pagamento 220720251239807010 del 22.07.2025);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, aggiornata, (ex art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) resa dal Legale Rappresentante, ai sensi della L. 190/2012, attestante l'inesistenza per sé, per i rappresentanti dell'impresa, i dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti e/o i dipendenti delle Amministrazioni deputate alla trattazione del procedimento;
- dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato che attesta quanto segue:

  "- *che l'impianto non ha subito modifiche rispetto al provvedimento autorizzativo vigente alla data dell'istanza di rinnovo;*

- che la norma (ambientale e tecnica-direttiva macchine) applicabile all'impianto resta valida dalla data di rilascio dell'autorizzazione."

Avendo constatato che la relazione tecnica allegata all'istanza **prot. DRAR n. 34937 del 13.09.2021**, non risulta in accordo con il decreto di autorizzazione n. 602 del 13.04.2012 in quanto fa riferimento all'operazione R12 che di fatto non risulta fra quelle autorizzate) e non fa riferimento al Regolamento (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011, (recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), lo scrivente Ufficio con nota **prot. DRAR 29281 del 29.07.2025** ha richiesto una relazione tecnica aggiornata, firmata da tecnico abilitato, nella quale si chiarisse se l'impianto fosse o meno adeguato al Regolamento (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011 e con l'indicazione da fornirsi per ogni codice EER, delle operazioni da svolgere e le modalità con le quali queste operazioni sarebbero state effettuate.

Con nota acquisita al **prot. DRAR n. 31752 del 25.08.2025** codesta Ditta ha riscontrato la citata nota prot. **DRAR 29281/2025,** allegando la relazione tecnica aggiornata e chiedendo contestualmente di:

- inserire l'operazione R12 in sostituzione dell'operazione R4;
- eliminare gli EER 02 01 07 e 02 07 02.

Non sono state presentate dalla Ditta osservazioni circa l'indicazione fornita dal DRAR di eliminare l'operazione D13.

Vista la nota **prot. DRAR 20028 del 13.05.2026**, con la quale lo **scrivente Ufficio** ha convocato la CdS in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art.14 bis della L. 241/90, invitando il **Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio1- Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ed ARPA Sicilia**, per l'esame della documentazione progettuale inviata dalla Ditta a corredo dell'istanza e l'emissione o la conferma dei pareri endoprocedimentali di competenza.

Dall'esame della documentazione in atti, l'istruttoria in argomento ha previsto i seguenti punti:

1. eliminazione nell'autorizzazione, dell'operazione D13, in quanto **l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con DA 259-gab del 05-10-2020** (*Linee guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di progetti per lo svolgimento di singole campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e/o recupero rifiuti*) ha stabilito che un impianto mobile può effettuare soltanto le seguenti operazioni di smaltimento D8, D9, D10 e D14 e di recupero R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ed R9.
2. eliminazione nell'autorizzazione, dell'operazione R4 e l'inserimento dell'operazione R12, in quanto la separazione dei metalli effettuata mediante il separatore magnetico presente nel trituratore, non consente di ottenere l'*End of Waste*, così come richiesto dal Regolamento (UE) 333/2011.
3. eliminazione degli EER 02 01 07 e 02 07 02, perché non gestibili con l'impianto in argomento.

Il DRAR con la succitata nota **prot. 20028/2026**, ha chiesto altresì alla Ditta di specificare nel dettaglio il processo relativo all'operazione D14 sugli EER in elenco e ad ARPA di valutarne l'ammissibilità.

Nell'ambito dell'istruttoria la Ditta ha precisato che l'operazione D14 (già autorizzata con i succitati provvedimenti), deve essere intesa come un pre-trattamento (ricondizionamento preliminare) di rifiuti, da avviare a successive operazioni di smaltimento e potrà essere effettuata su EER di rifiuti urbani indifferenziati e su sovvalli di lavorazione (EER 191212), che non possiedono caratteristiche tali da poterli avviare al recupero.

Nella relazione tecnica (allegata alla documentazione a corredo dell'istruttoria), al paragrafo 2 è inserita la tabella contente gli EER che la Ditta intende trattare con l'impianto in argomento, con le relative operazioni, come di seguito nel dettaglio:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
020103	Scarti di tessuti vegetali	R12
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12

030101	Scarti di corteccia e sughero	R12
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,pannelli di truciolato e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R12
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R12
040109	Rifiuti delle operazioni di conferimento e finitura	R12
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R12
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R12
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12
150101	Imballaggi in carta e cartone	R12
150102	Imballaggi in plastica	R12
150103	Imballaggi in legno	R12
150104	Imballaggi metallici	R12
150105	Imballaggi in materiali composti	R12
150106	Imballaggi in materiali misti	R12
150107	Imballaggi in vetro	R12
150109	Imballaggi in materiale tessile	R12
160103	Pneumatici fuori uso	R12
160117	Metalli ferrosi	R12
160118	Metalli non ferrosi	R12
160119	Plastica	R12
160120	Vetro	R12
170201	Legno	R12
170202	Vetro	R12
170203	Plastica	R12
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R12 – D14
191201	Carta e cartone	R12
191202	Metalli ferrosi	R12
191203	Metalli non ferrosi	R12
191204	Plastica e gomma	R12
191205	Vetro	R12
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R12
191208	Prodotti tessili	R12
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti)	R12 – D14
200101	Carta e cartone	R12
200102	Vetro	R12
200110	Abiti	R12
200111	Prodotti tessili	R12
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R12
200139	plastica	R12
200140	Metallo	R12
200201	Rifiuti biodegradabili	R12
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	R12 – D14
200301	Rifiuti urbani non differenziabili	R12 – D14
200302	Rifiuti di mercati	R12
200303	Residui della pulizia stradale	R12 – D14

200307	Rifiuti ingombranti (purchè a matrice lignea/cellulosica e privi di vernici o sostanze impregnanti o sostanze pericolose)	R12

Vista la nota assunta al **prot. DRAR 25401 del 22.06.2026**, di **ARTA – Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali**, con la quale l'Ente ha comunicato tra l'altro che: "*ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990, il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dall'art. 14-ter comma 7 della stessa, è espressamente escluso per gli atti e i procedimenti riguardanti l'ambiente qualora la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Tale esclusione, letta in combinato disposto con l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, sottende la necessità inderogabile che il titolo autorizzatorio sia sorretto da una compiuta e rigorosa istruttoria tecnica". Questa, infatti, è preordinata alla determinazione dei valori limite di emissione e delle relative prescrizioni; presupposti di tutela ambientale che non tollerano la formazione tacita del titolo in questione per mera inerzia dell'Amministrazione.*
Sotto il profilo strettamente endoprocedimentale, ove l'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e atti di assenso di organi regionali, ivi incluso il titolo abilitativo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in carenza dell'espressione del parere di competenza di questo Dipartimento nei termini assegnati, lo stesso si deve intendere reso favorevolmente, al solo fine di consentire all'Autorità Competente la conclusione del procedimento di autorizzazione. Tuttavia, qualora intenda concludere il procedimento, grava interamente sulla medesima Autorità l'obbligo di formalizzare e declinare espressamente nel provvedimento finale le condizioni di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006".

Vista la nota **prot. DRAR 30234 del 23.07.2026,** con la quale lo **scrivente Dipartimento** ha comunicato agli Enti ed alla Ditta la chiusura dei termini fissati per la CdS, (con la citata convocazione **prot. DRAR 20028/2026**) e contestualmente ha inoltrato la richiesta alla Ditta di una tabella (redatta e sottoscritta da tecnico abilitato) indicante tutti i parametri relativi alle emissioni in atmosfera con specifico riferimento alla normativa vigente.

Vista la nota asssunta al **prot. DRAR 31398 del 31.07.2026,** con la quale la Ditta ha riscontrato la nota **prot. DRAR 30234/2026,** inviando la relazione sulle emissioni in atmosfera, contenente anche una tabella recante i possibili parametri da monitorare nell'ambito delle emissioni diffuse in atmosfera ed evidenziando nel contempo che, in occasione della comunicazione di ciascuna campagna di attività, in funzione delle tipologie di rifiuti che saranno effettivamente trattate, verrà trasmessa la tabella riportante i parametri oggetto di monitoraggio.
Di seguito la tabella:

Analita	Metodo di prova proposto	U.D.M.	Limite di Allarme
Odori	UNI EN 13725:2022	ouE/mc	300
PM10	UNI EN 12341:2014	µg/mc	50

Sezione pareri

Considerato che nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati richiesti i seguenti pareri endoprocedimentali:

- **Arpa Sicilia***, per la valutazione delle procedure di monitoraggio proposte dalla Ditta (verifica del rispetto delle normative ambientali vigenti e controlli sulla qualità delle matrici ambientali)*
- **Dipartimento dell'Ambiente S1 "Autorizzazioni e Valutazioni ambientali***", per il rilascio di parere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*

Sezione valutazioni e determinazioni

Considerato che la potenzialità dell'impianto mobile è definita dalla capacità teorica oraria massima della macchina, come risultante dalle autorizzazioni pregresse, pertanto la presente autorizzazione viene rilasciata in base a tale parametro, che risulta essere pari a 50 t/h.

Fermo restando tale limite tecnico, prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività, si dovrà verificare se i quantitativi complessivi (giornalieri e totali) e la durata della stessa, comportino il superamento delle soglie previste dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In tal caso, la specifica campagna dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.I.A. o a V.I.A, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

L'operazione D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni D1-D13), intesa come pretrattamento di rifiuti da avviare a successive operazioni di smaltimento, potrà essere effettuata su EER di rifiuti urbani e su sovvalli di lavorazione (EER 191212) che non possiedono caratteristiche tali da poterli avviare al recupero, mentre l'operazione R12 (selezione e cernita) verrà svolta al fine di effettuare la separazione tra le diverse tipologie di metalli ottenute tramite il separatore metallico, per avviarli successivamente presso altri impianti, per il recupero finale.

Si rammenta che è vietato l'impiego dell'impianto autorizzato quale sezione impiantistica di installazione fissa per la gestione di rifiuti., in quanto un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi degli artt 214-216 (Procedure semplificate) o dell'art. 208. (Procedura ordinaria) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La campagna di attività potrà essere effettuata esclusivamente presso il luogo di produzione del rifiuto.

Saranno esclusi dalle campagne i rifiuti finali o intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti di installazioni fisse.

Vista la tabella recante i possibili parametri da monitorare nell'ambito delle emissioni diffuse in atmosfera riportata nella Sezione: "*istanza e iter istruttorio"*, ed evidenziando nel contempo che, in occasione della comunicazione di ciascuna campagna di attività, in funzione delle tipologie di rifiuti che saranno effettivamente trattate, vla Ditta dovrà trasmettere allo scrivente Ufficio ed agli Enti preposti, la tabella riportante i parametri oggetto di monitoraggio.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento in esito alla conferenza dei servizi convocata con nota **prot. DRAR 20028/2026**, ed alle valutazioni come precedentemente enunciati, così come previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.., ritiene concluso favorevolmente il procedimento, e fa proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e che non sono stati espressi pareri negativi dagli Enti coinvolti;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/03/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Vista l'iscrizione della Ditta alla white list della Prefettura di Agrigento, con scadenza fissata il giorno 06.05.2027;

Vista la nota **prot. DRAR 39474 del 05.10.2026**, con la quale **questo Ufficio** ha trasmesso alla Ditta: la bozza del provvedimento in esame (ai fini dell'accettazione dei contenuti e/o per la presentazione di eventuali osservazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della stessa, con l'avviso che il decorso infruttuoso di tale termine avrebbe comportato la tacita accettazione del testo) e il patto di integrità per la compilazione da parte del legale rappresentante

della Ditta;

Vista la nota della Ditta assunta al **prot. DRAR 39835 del 07.10.2026**, con la quale è stata riscontrata la citata nota **prot. DRAR 39474/2026,** con la conferma dei contenuti della bozza del provvedimento e l'inoltro del patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D. Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/06, e ss.mm.ii., con il presente provvedimento si autorizza il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con D.D.G. n. 602 del 13.04.2012 e ss.mm.ii., per un impianto mobile composto da un sistema di frantumazione, costituito da un Trituratore Doppstadt DW2560 serie n. 112 telaio n. W09256218V2D07169 ed un impianto di vagliatura scarrabile IMR 20_60, a tamburo rotante mobile, montato su semirimorchio targato XA263CS – modello Comer Engineering, matricola 2822, rilasciato alla ditta **S.EA. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.r.l.** (P. IVA 02720250840, con sede legale in Agrigento zona industriale Area Asi lotto 97).

L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto è concessa per 10 anni a decorrere dalla data riportata nel presente provvedimento e può essere rinnovata.

A tal fine dovrà essere presentata istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza del presente decreto.

La presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Art. 2

Di seguito si riportano i **codici EER** e le operazioni autorizzate:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
020103	Scarti di tessuti vegetali	R12
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,pannelli di truciolato e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R12
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R12
040109	Rifiuti delle operazioni di conferimento e finitura	R12
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R12
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R12
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12
150101	Imballaggi in carta e cartone	R12
150102	Imballaggi in plastica	R12
150103	Imballaggi in legno	R12
150104	Imballaggi metallici	R12
150105	Imballaggi in materiali composti	R12
150106	Imballaggi in materiali misti	R12
150107	Imballaggi in vetro	R12
150109	Imballaggi in materiale tessile	R12

160103	Pneumatici fuori uso	R12
160117	Metalli ferrosi	R12
160118	Metalli non ferrosi	R12
160119	Plastica	R12
160120	Vetro	R12
170201	Legno	R12
170202	Vetro	R12
170203	Plastica	R12
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R12 – D14
191201	Carta e cartone	R12
191202	Metalli ferrosi	R12
191203	Metalli non ferrosi	R12
191204	Plastica e gomma	R12
191205	Vetro	R12
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R12
191208	Prodotti tessili	R12
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti)	R12 – D14
200101	Carta e cartone	R12
200102	Vetro	R12
200110	Abiti	R12
200111	Prodotti tessili	R12
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R12
200139	plastica	R12
200140	Metallo	R12
200201	Rifiuti biodegradabili	R12
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	R12 – D14
200301	Rifiuti urbani non differenziabili	R12 – D14
200302	Rifiuti di mercati	R12
200303	Residui della pulizia stradale	R12 – D14
200307	Rifiuti ingombranti (purchè a matrice lignea/cellulosica e privi di vernici o sostanze impregnanti o sostanze pericolose)	R12

Art. 3

Il "Gestore" è tenuto al rispetto delle norme citate in premessa e delle prescrizioni di carattere generale e specifiche dettate con il presente provvedimento, nonché dei pareri riportati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento. In particolare deve:

1. Garantire e mantenere la conformità dell'impianto al certificato CE di conformità rilasciato dalla casa produttrice dell'impianto alla Ditta, predisponendo un programma delle manutenzioni ordinarie, comprensivo delle eventuali attestazioni di taratura e la calibrazione e un registro per l'annotazione anche delle manutenzioni straordinarie, che costituirà parte integrante del presente provvedimento e che accompagnerà la perizia giurata attestante il mantenimento delle prestazioni da allegare all'istanza di rinnovo;
2. Mantenere efficienti i dispositivi di tutela ambientale installati sull'impianto per l'abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione (ad es., pulizia o sostituzione degli elementi filtranti), per il contenimento delle sorgenti sonore (ad es., con la sostituzione delle componenti fono assorbenti), per la gestione degli effluenti liquidi (ad es., pulizia degli scarichi, sostituzione di contenitori, ecc.) e comunque al fine di preservarne le specifiche tecniche oggetto dei certificati di conformità CE;
3. Comunicare ogni variazione relativa a:
   - Sito di ricovero dell'impianto a fine campagna;
   - Stati e requisiti per i quali è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente (ad es., Rappresentante Legale, Direttore Tecnico, ecc.);
4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale il Gestore deve presentare apposita comunicazione alla Regione (o altro Ente delegato), nel cui territorio si trova il sito previsto per

il posizionamento dell'impianto.

5. L'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti relativo alle campagne è subordinato all'accettazione delle polizza fidejussorie; l'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o l'interruzione della stessa, per qualsiasi motivo anche quale causa di forza maggiore e/o indipendente dalla volontà del Gestore, non è contemplato quale condizione di diritto per la proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata; è in ogni caso fatto salvo il diritto di proporre una nuova comunicazione di campagna con le modalità previste dalla normativa vigente cui fa riferimento il presente provvedimento.
6. Comunicare la fine della campagna agli Enti destinatari della comunicazione iniziale (vedi precedente punto 5), allegando una relazione giurata che attesti il ripristino dello stato dei luoghi, il ricovero dell'impianto (come individuato dal presente provvedimento), il mantenimento delle specifiche tecniche e caratteristiche progettuali, con particolare riferimento all'efficienza dei sistemi di riduzione e contenimento delle emissioni (ad es., polveri, rumore, ecc.), e contenente copia dei formulari e del registro di carico/scarico, un bilancio di massa dei quantitativi di rifiuto in ingresso, di materiale recuperato (ceduto e/o in deposito), di rifiuti prodotti e di prodotto non conforme, copia dei rapporti di prova e di laboratorio riferiti alle attività di verifica e controllo da parte del Gestore, nonché quelli riferiti alle attività di vigilanza prodotti dagli enti di controllo di cui al successivo art. 7, e eventuale documentazione fotografica se ritenuta utile;
7. In considerazione della definizione di impianto mobile e tenuto conto delle specifiche costruttive dichiarate dal costruttore, il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto del Codice della Strada;
8. Resta fermo ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

Art. 4

La presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e conservativa e la perfetta efficienza dell'impianto e dei suoi dispositivi di controllo e sicurezza, che devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica rilasciata dal costruttore, senza apportare modifiche che potrebbero aver fatto decadere la marcatura CE.
- Il titolare dell'impianto deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi di manutenzione dell'impianto;
- la ditta deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- le operazioni di trattamento di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile possono essere svolte dal soggetto autorizzato, o da un gestore terzo vincolato al titolare da idoneo contratto; di tale contratto deve essere trasmessa copia allo scrivente e alla competente Città Metropolitana (o Libero Consorzio comunale) al momento della comunicazione di inizio attività. I rifiuti derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal gestore dell'impianto;
- il titolare/ rappresentante legale della ditta garantisce la presenza del responsabile tecnico durante i periodi di operatività dell'impianto o, in caso di sua assenza, si avvale di altro personale, purché in possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e delle cautele da adottare;
- l'impianto, oltre a poter svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, anche presso impianti che svolgono attività di sola messa in riserva R13, ovvero che non sono autorizzati anche al recupero, ma che attivano di volta in volta le campagne per il recupero di rifiuti che detengono;
- sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'interessato, almeno 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività,

allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato apposito Decreto, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

- deve essere avviata, qualora dovuta, la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, come previsto dalla lettera z b) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- il titolare dell'impianto, prima dell'ammissione dei rifiuti alla lavorazione, è tenuto a effettuare opportune verifiche preliminari dei rifiuti in ingresso, in particolare sulla certificazione analitica dei rifiuti aventi corrispondenti codici speculari, circa la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento;
- in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
- gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 nel sito di produzione, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte e devono essere affidati a terzi muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- nell'utilizzo degli impianti mobili devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della campagna oltre un anno;

Art. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del D. Lgs. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R.151 del 01 agosto 2011. Inoltre, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal suddetto regolamento di prevenzione incendi.

Art. 6

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

Art. 7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D. Lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.
L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 8

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art. 9

I controlli sulla gestione dell'impianto nell'ambito di ciascuna campagna sono demandati agli Enti di controllo territorialmente competenti.

Art. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.
La pubblicazione del presente decreto nel sito WEB di questo Dipartimento sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Agrigento (Ag), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), D.R.A.R. – Servizio 4 Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica.
Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

L'Assistente
(Dott. Giuseppe Curione)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Francesco Arini)
FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
08.10.2026
14:20:12
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)
ARTURO VALLONE
REGIONE SICILIANA
23.10.2026 12:42:40
GMT+02:00